

Ufficio scolastico Regionale
Ufficio per il contenzioso
Via Carlo Manuali
PERUGIA

Ufficio Scolastico Provinciale
Ufficio per il contenzioso
Via Carlo Manuali
PERUGIA

Oggetto: richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione art. 135
del CCNL 2006/09.

La sottoscritta Zappelli Cardarelli Sara, nata a [redacted] (Pg) il 08/10/1982
ed elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, [redacted]
[redacted] a rappresentarla ed assisterla

PREMESSO CHE

- La sottoscritta è stata titolare di contratto a tempo determinato in qualità di docente secondaria di II grado per n. 6 ore classe di concorso A346 lingua Inglese presso l'IPSSART di Spoleto dal 19/12/2016 al 22/12/2016 e per n. 3 ore dal 09/01/2017 con nomina fino 29/05/2017.
- E' stata convocata tramite mail prot. 13004 in data 10/12/2016 ed ha accettato 6 ore residue di 15 ore iniziali, su supplenza breve e saltuaria in sostituzione della Docente Ilaria Venanzi dal 19/12/2016 al 22/12/2016.
- Tale supplenza si è prorogata dal 09/01/2017 fino al 29/05/2017 per n. ore 3, nel rispetto del regolamento supplenze docenti DM 13 giugno 2007 art 7 comma 4.
- In data 09 marzo 2017 l'istituto IPSSART di Spoleto provvedeva tramite comunicazione telefonica ad interrompere la supplenza per decadenza, della Docente Venanzi dalla I fascia della graduatoria di Istituto.
- In data 17/03/2017 con integrazione del 18/03/2017 l'IPSSART di Spoleto convocava nuovamente per n. 3 ore e la supplenza veniva attribuita alla docente Dello Stritto Ilaria.

Considerato

1. Che ad oggi la sottoscritta non ha ricevuto revoca scritta del contratto stipulato in data 13/01/2017 con decorrenza 09/01/2017;


2. Che nei contratti stipulati con l'IPSSART di Spoleto, non ci sono clausole di risoluzione anticipata se non il riferimento all'art. 25 c. 5 CCNL scuola.
3. Che le condizioni risolutive del contratto individuale di lavoro per il personale assunto a tempo determinato sono stabilite dall'art.8 del D.M. n.131 del 2007, "Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo"; i commi 1 e 2 indicano in effetti le cause che potrebbero determinare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, in primis la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o l'abbandono del servizio stesso, mentre giammai potrebbe accettarsi una revoca del contratto per rientro anticipato del titolare. Su questo punto l'ARAN, attraverso un orientamento applicativo, ha specificato che "l'art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del "rientro anticipato del titolare", questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile".
4. In ordine al potere discrezionale non esercitabile dalla P.A. sui contratti di lavoro, si riporta un passo della sentenza n.8328 del 2010 della Corte Suprema di Cassazione nella parte in cui si dice che "nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n.165 del 2001, art.2, non è ammissibile che il datore di lavoro pubblico possa sciogliersi unilateralmente da un contratto non essendovi alcuna norma che gli attribuisca un siffatto potere. Si sostiene inoltre che questo potere non troverebbe fondamento nella norma contrattuale collettiva (art.18 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995) che prevede il recesso unilaterale dal rapporto in caso di annullamento della procedura di reclutamento, perché tale norma riguarderebbe il solo caso di assunzioni a tempo indeterminato". Infra alla sentenza leggesi pure che "l'atto con cui l'Amministrazione revoca un incarico (nella specie, di insegnamento a tempo determinato), sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osserva il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendosi darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro".
5. A conferma di ciò è intervenuta una recentissima sentenza emessa da Tribunale di Chieti, la n.167 del 2014, in cui si rintraccia ancora una volta l'illegittimità della condotta che realizza una revoca del contratto "il Ministero non poteva procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, tanto più che tale risoluzione non è stata minimamente motivata né comunicata al ricorrente"; si rammenti anche l'Ordinanza dello stesso Tribunale del 23 aprile 2008, nella parte in cui si sottolinea che "osservato, ancora, come non possa ipotizzarsi che la P.A., nell'ambito della propria attività negoziale, possa unilateralmente revocare contratti regolarmente stipulati; ciò in linea generale ed in particolare nella fattispecie, in cui il contratto si era già perfezionato con l'accettazione della proposta; osservato, altresì, che il contratto stipulato dalla P.A. "jure privatorum" può risolversi solo nei casi stabiliti dalla legge (risoluzione per inadempimento, art. 1453 c.c.; per impossibilità sopravvenuta, art.

1463 c.c.; per eccessiva onerosità, art. 1467 c.c.)". Si aggiunga il principio civilistico pacta sunt servanda ex art. 1372 in base al quale il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.


Reclama

L'annullamento della revoca del contratto stipulato in data 13/01/2017 dalla sottoscritta e conseguentemente l'annullamento della procedura di Reclutamento del 17/03/2017 con assunzione in servizio in data 22/03/2017, la revoca del contratto alla Docente Dello Stritto Ilaria la conseguente riammissione in servizio della sottoscritta.

Chiede

Con la presente di voler fissare la data per la comparizione delle parti, per ivi esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art.135 del CCNL 2007, nonché di comunicare alla scrivente ogni e qualsiasi comunicazione e/o documentazione venga prodotta, nell'ambito della presente procedura, dall'Amministrazione gravata. A tali fini la scrivente indica, quale luogo presso il quale dovrà essere comunque effettuata ogni comunicazione inerente alla presente procedura, la propria residenza  presso la quale elegge domicilio.

Designa

quale proprio rappresentante 


Perugia 22.03.2017


Il Lavoratore
Zappelli Cardarelli Sara

Sara Zappelli Cardarelli